

Sentenza del 8 novembre 2016, n. 3271 – Presidente: dott. Stefano Rosa – Giudice relatore: dott.ssa Vincenza Agnese

L'art. 2377, comma 3, c.c. prevede che l'impugnazione può essere proposta dai soci quando possiedono tante azioni aventi diritto di voto che rappresentino (...) il cinque per cento del capitale sociale. I *quorum* indicati dalla norma devono essere calcolati prendendo come base il capitale sociale nella sua interezza e non solo quello corrispondente alle azioni aventi diritto di voto con riferimento alla delibera impugnata. La base di riferimento per calcolare la percentuale è costituita dall'intero capitale sociale, mentre, ai fini del raggiungimento, si considerano solo le azioni che hanno il diritto di voto sulla delibera impugnata.

Principio espresso in ipotesi di accertamento della carenza di legittimazione attiva dei soci attori, per mancato rispetto del quorum indicato dall'art. 2377, comma 3, c.c., in ordine all'azione di annullamento, ex artt. 2377 e 2378 c.c., della delibera di approvazione del progetto di fusione per incorporazione assunta dall'assemblea straordinaria della s.p.a. incorporanda.

A seguito della stipulazione dell'atto di fusione, avvenuta nelle more del giudizio e regolarmente iscritta nel registro delle imprese, è stata reputata inammissibile anche la domanda di risarcimento del danno perché formulata irritualmente a seguito di una riserva espressa nell'atto di citazione.

[Sent. 8.11.2016, n. 3271](#)

(Massima a cura di Sara Pietra Rossi)